



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°356 del 22/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' COOP. VIS AURELIA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL VACCHIO SIMONE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.150 SGS DEL 7/02/2019

(Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – VIS AURELIA S.R.L. del 2/02/2019 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;
la società Vis Aurelia proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. La società, nel proprio scritto difensivo, pur riconoscendo l'atteggiamento poco sportivo del proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in quanto ritengono che il comportamento del calciatore non è mai andato oltre le offese escludendo pertanto qualsiasi contatto fisico con il direttore di gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale ed il reclamo, ritiene che il comportamento del calciatore Del Vacchio sia stato oltremodo offensivo ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro oltre che blasfemo, inoltre lo stesso calciatore ha reiterato il suo comportamento violento nei confronti degli avversari anche dopo l'espulsione, pertanto, alla luce di quanto rappresentato, la sanzione comminata dal giudice risulta congrua.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EBURNEA EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.79 SGS DEL 7/02/2019

(Gara: DON BOSCO FORMIA – MONTE SAN BIAGIO del 2/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciale Latina)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

la società Monte San Biagio proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe.

La società evidenzia che l'autore delle scorrettezze accadute al termine della gara non sia Eburnea Emanuele ma Mandatori Bruno e che il direttore di gara a causa della confusione venutasi a creare dopo il fischio finale abbia confuso i due calciatori.

Inoltre sottolineano che il calciatore Eburnea si trovava distante dal punto in cui si verificavano i fatti da cui è scaturita la squalifica.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara nonché il referto arbitrale, ritiene che il reclamo non possa essere accolto in quanto non fornisce nessun elemento documentale utile a modificare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA,
FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. FERENTINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.293 LND DEL 13/02/2019

(Gara: ALATRI CALCIO A R.L. – FERENTINO CALCIO del 10/02/2019 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 dell'1/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali,

rilevata la mancata notifica del ricorso alla controparte, la scrivente Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 30/01/2019
(Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – POL. S. ANGELO ROMANO del 6/01/2019 –
Campionato di Promozione)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che il giocatore entrato al 46' del secondo tempo non fosse il n. 16, Simone Amicizia (classe 1996), ma il n. 18, Giulio Canducci (classe 2000) e quindi di aver rispettato l'obbligo di impiego per tutta la durata della gara di un calciatore nato dal 1.1.98 in poi, di un altro nato dal 1.1.99 in poi e di un terzo nato dal 1.1.00 in poi, come stabilito dal C.U. n. 1 del 5.7.18 e che per mera svista il dirigente accompagnatore non aveva segnalato tale errore nella distinta di gara.

Veniva ascoltata la reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie doglianze, nonché la contro interessata che rilevava come da tutti gli atti di gara emergesse che fosse entrato un calciatore fuori età e, pertanto, che la sanzione comminata in primo grado fosse corretta.

Veniva disposta l'audizione dell'arbitro e del suo assistente i quali, entrambi, confermavano che, al momento della sostituzione il primo e poco dopo l'altro, si erano avvicinati per verificare il numero di maglia del calciatore subentrante, che a causa del sole radente era poco visibile, e di aver constatato che fosse entrato il n. 16, come indicato nel referto di gara.

Dagli atti e dall'audizione personale degli ufficiali di gara, quindi, emerge che nell'incontro de quo la società reclamante non ha rispettato quanto stabilito dal C.U. n.1/18 e pertanto deve essere sanzionata con il provvedimento della perdita della gara.

Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO I
PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, SQUALIFICA A CARICO
DELL'ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 28/02/2019, INIBIZIONE A CARICO DEL
DIRIGENTE CIMMINO ANTONIO FINO AL 28/02/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL
CALCIATORE PUMA EMANUELE PER 2 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI
VALERIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/02/2019
(Gara: FOOTBALL ACADEMY LAZIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 13/02/2019 –
Campionato Under 15 Provinciale Latina)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

Con ricorso del 19.02.2019 la società ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II ha richiesto di non omologare la gara in oggetto indicata e, conseguentemente, di invalidare i provvedimenti adottati dal giudice di prime cure, disponendo nel contempo la ripetizione della gara stessa.

Nel suo ricorso la Società si sofferma dettagliatamente su alcuni errori tecnici che sarebbero stati commessi dal direttore di gara prima della partita e durante lo svolgimento della stessa.

In particolare, l'ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II fa rilevare che l'arbitro, sig. Mastrobattista Marco:

- durante l'appello pre-gara, con modi peraltro perentori e autoritari, avrebbe impedito al calciatore Tordi Federico, che soffre di una miopia grave, di indossare gli occhiali montati su apposita mascherina omologata per il gioco del calcio costringendo, in tal modo, il medesimo calciatore a disputare la gara in condizioni svantaggiate;
- avrebbe fischciato la fine del primo tempo della gara con ben quattro minuti di anticipo;
- avrebbe espulso un proprio calciatore soltanto alla terza ammonizione;
- avrebbe concesso due rigori palesemente inesistenti alla squadra avversaria.

Il tutto a testimonianza di una conduzione di gara confusa, autoritaria e persino persecutoria a danno della loro società.

Nel corso dell'udienza del 7 marzo 2019, innanzi a questa Corte, il Presidente dell'ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II, sig. Tomaselli Antonio ha sostanzialmente ribadito i motivi del ricorso già presentato il 22 febbraio precedente, confermando la richiesta di ripetizione della gara in argomento e l'annullamento dei provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice sportivo di prime cure (C.U. n.81 del 15.02.2019 Della Delegazione Provinciale di Latina – Attività di Settore Giovanile e Scolastico)

La Corte, pur in presenza di alcune affermazioni che avrebbero richiesto un approfondimento di indagine, non può non far rilevare, preliminarmente, che il ricorso va dichiarato inammissibile non essendo state rispettate le procedure di cui agli artt. 45, comma 3 e 46, comma 1 C.G.S. della F.I.G.C..

Pertanto, la Corte in tal senso si pronuncia e, visto tutto quanto sopra

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 1 in relazione all'omologazione del risultato nonché ai sensi dell'art.45, comma 3 in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore TOMASELLI Antonio, all'inibizione del dirigente CIMMINO Antonio ed alle squalifiche a carico dei calciatori PUMA Emanuele ed OLIVIERI Valerio.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTELCRETONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOMBELLI RICCARDO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 LND DEL 21/02/2019

(Gara: LE SPRETE VILLANOVA – CASTELCRETONE del 17/02/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

la reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato e, ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, al tal riguardo, che il calciatore Bombelli, dopo la sua espulsione, ritenuta del tutto ingiustificata, ha soltanto sollecitato spiegazioni all'Arbitro, ma senza alcun atteggiamento offensivo o minaccioso.

Esaminato e valutato il comportamento del calciatore, così come descritto nel rapporto di gara, questa Corte rileva che l'interessato, dopo l'espulsione ha rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose, offensive e minacciose, che ha poi reiterate al termine dell'incontro, Confermata la natura soltanto verbale delle minacce, la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, anche per riportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore BOMBELLI Riccardo a 3 gare.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CISCO COLLATINO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANI FABIO MASSIMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019

(Gara: ALMAS ROMA – CISCO COLLATINO FUTSAL del 24/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

osserva:

la reclamante contesta che, dopo l'espulsione, il proprio calciatore abbia insultato l'Arbitro, e chiede pertanto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.

Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha descritto in maniera dettagliata il comportamento del calciatore Magnani, che, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, gli aveva rivolto con tono minaccioso espressioni irrispettose ed offensive; espressioni che egli aveva poi rilevato al termine dell'incontro, mentre i compagni lo trattenevano.

Comprovata la natura offensiva e minacciosa di tale comportamento, la Corte ritiene quindi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Pertanto, tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSI SIMONE FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019

(Gara: LATINA S. SERMONETA FC – DILETTANTI FALASCHE del 16/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Società GS Dilettanti Falasche impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il calciatore Corsi Simone sino al 30/06/2019, per aver calciato il pallone, da una distanza di circa dieci metri, verso il direttore di gara e colpendolo alle spalle, procurandogli dolore. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava, decisamente, che il proprio calciatore avesse voluto colpire l'arbitro, ma sosteneva che l'impatto fosse stato esclusivamente accidentale; chiedeva, pertanto, in via principale l'annullamento della squalifica ed in subordine una congrua riduzione della stessa per rapportarla all'effettiva gravità dei fatti accaduti.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 20° del secondo tempo, il calciatore Corsi Simone veniva espulso poiché, battendo un calcio di punizione, colpiva volontariamente, sulla schiena, l'arbitro, procurandogli dolore per l'intera gara.

Nel supplemento di rapporto l'arbitro specificava:

di trovarsi distante circa dieci metri dal punto di battuta della punizione;

che qualche sostenitore della squadra ospitata, immediatamente dopo che la palla impattasse sulla schiena del direttore di gara, gridava il proprio compiacimento;

di aver ammonito, pochi minuti prima, per proteste il calciatore Corsi Simone, presumendo, conseguentemente, che il calciatore si fosse voluto vendicare di ciò, colpendolo volontariamente.

Orbene, dal referto e soprattutto dal supplemento non emerge in alcun modo la volontarietà della condotta da parte del giovane calciatore; anzi, la circostanza che l'arbitro si trovasse ad una distanza notevole dal punto di battuta della punizione (dieci metri circa), unitamente al fatto che lo stesso fosse voltato in direzione opposta dalla provenienza del pallone, danno adito a molti dubbi sulla volontarietà del gesto da parte del Corsi; né può desumersi tale elemento psicologico, unicamente, dalla circostanza che quest'ultimo fosse stato ammonito per proteste solo pochi minuti prima, come ritiene apoditticamente il direttore di gara.

Per tutto quanto detto, la sanzione irrogata a Corsi Simone può essere sensibilmente ridotta, e pertanto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CORSI Simone al 15/03/2019.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019
(Gara: VALENTIA – FUTSAL ACADEMY del 2/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

Il competente Giudice Sportivo respingeva il reclamo inoltrato dalla società Futsal Academy che aveva dedotto la posizione irregolare del calciatore Bedini Gianluca (Valentia) in quanto in posizione di squalifica, come riportato nel comunicato ufficiale n. 160 del 23 gennaio 2019, sanzione non scontata in quanto il calciatore aveva partecipato anche alla gara del 26 gennaio 2019 Compagnia Portuale CV2005- Valentia.

Nelle motivazioni della decisione il Giudice di prime cura deduceva che il calciatore in questione, il cui nominativo risultava inserito tra i calciatori sanzionati con la squalifica di una gara per automatismo in quanto espulsi dal campo, non era stato effettivamente espulso mentre risultava espulso Bedini Marco e dell'errato inserimento si era dato atto nel comunicato ufficiale successivo 177 del 6-2-2019; la posizione del calciatore doveva quindi ritenersi del tutto regolare.

Avverso tale decisione reclama la Futsal Academy che la ritiene ingiusta in quanto, secondo l'articolo 22 comma 2 del CGS le squalifiche comminate a tesserati debbono essere scontate a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul comunicato ufficiale, le cui decisioni si considerano conosciute dalle società (art. 22 comma 11 CGS) e, quindi, la società Valentia non avrebbe dovuto schierare il calciatore sino alla pubblicazione dell'errata corregge sul comunicato ufficiale; pubblicazione avvenuta successivamente alla disputa della gara in questione. Il reclamo è infondato.

L'articolo 45 del CGS prevede che i calciatori espulsi dal campo, ad eccezione che nelle categorie pulcini ed esordienti, siano automaticamente squalificati per una giornata di gara senza necessità di declaratoria del Giudice Sportivo.

I comitati debbono pubblicare sul comunicato l'elenco dei calciatori espulsi a cui si applica la squalifica automatica.

È quindi evidente che la pubblicazione sul comunicato ufficiale dell'elenco dei calciatori espulsi, a cui si applica l'automatica sanzione di squalifica per una gara, ha validità solo notiziale e non costitutiva a differenza di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, la cui efficacia ha invece decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui vengono riportate; in questo secondo caso quindi la pubblicazione ha valore costitutivo non potendo avere esistenza una sanzione, e la sua correzione, se non dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale.

La sanzione della squalifica automatica per una gara a seguito di espulsione non necessita di alcuna decisione del Giudice Sportivo e viene riportata sul comunicato ufficiale a soli fini informativi; ne discende che la squalifica deve essere scontata esclusivamente dal calciatore espulso, indipendentemente dal fatto che il suo nominativo venga riportato sul comunicato ufficiale nell'apposito elenco, mentre non va scontata dal calciatore che erroneamente venga inserito in tale elenco in quanto non espulso dal campo.

Bene ha fatto quindi la società Valentia a fermare per una gara il calciatore Bedini Marco, effettivamente espulso dal campo, ed a far giocare il calciatore Bedini Gianluca che non era stato espulso e quindi non poteva essere assoggettato a squalifica per automatismo.

L'errata corregge, pubblicata il 6-2-2019, assume quindi mera funzione informativa e non ha alcuna efficacia costitutiva, non essendo da considerarsi come una decisione del Giudice Sportivo; serve quindi solo per correggere la posizione disciplinare dei due calciatori a fini archivistici e statistici. La posizione nella gara in questione del calciatore Bedini Gianluca è perfettamente regolare e corretta è stata la decisione del Giudice Sportivo di respingere il reclamo di primo grado.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI ALESSIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.135 SGS DEL 28/02/2019

(Gara: VIRTUS TORRE MAURA – A. DEI VIGILI DEL FUOCO del 24/02/2019 – Campionato Under 15 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società A.S.D. Virtus Torre Maura chiede a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la riformulazione della decisione adottata in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla squalifica inflitta a carico del Sig. Monti Alessio per 4 gare;
esaminati gli ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la condotta violenta del Sig. Monti;
considerando che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 C.G.S.;
tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHIRELLI VITTORIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019

(Gara: LOSITANA – GAP SSD ARL del 23/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione della squalifica del calciatore Vittorio Ghirelli, assumendo che il calciatore non avesse volontariamente lanciato il pallone verso l'arbitro, bensì lo avesse scagliato per stizza colpendo involontariamente il direttore di gara;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal calciatore Vittorio Ghirelli, che lanciava con le mani il pallone da due metri e mezzo circa, procurandogli lieve dolore;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta sanzionata, viste le modalità del gesto, appare volontaria;
ritenuto, quindi, che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono correttamente irrogate e quantificate.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell'11/11/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 198 del 14-12-2018 la CSAT del C.R. Lazio richiedeva alla Procura Federale della F.I.G.C. di accertare se, nei momenti immediatamente precedenti la gravissima aggressione subita dal direttore di gara nella zona antistante gli spogliatoi, il cancello che da' accesso dall'esterno a tale zona fosse aperto o chiuso e se, successivamente, fossero stati identificati gli aggressori dell'Arbitro a seguito delle indagini di Polizia Giudiziaria. La Procura Federale ha trasmesso la relazione finale dell'8 marzo 2019 redatta dal collaboratore Cristiano Pasero, che contiene la risposta a quanto richiesto dalla Corte nella delibera appena sopra ricordata.

L'indagine assai approfondita ed esaustiva ha consentito di accertare che al termine della gara la gran parte dei sostenitori locali che protestavano per l'esito finale dell'incontro scaturito da alcune contestate decisioni della terna arbitrale si riversavano nella zona cosiddetta libera adiacente a quella recintata degli spogliatoi a cui si accede attraverso due cancelli, uno carraio ed uno pedonale. In un primo momento i due cancelli risultavano entrambi chiusi, quello carraio con una catena con lucchetto e quello pedonale con un chiavistello senza lucchetto che poteva essere aperto solo dall'interno. La gran massa degli spettatori si accalcavano contro il cancello carraio che reggeva all'urto ed agli scuotimenti, mentre tre o quattro persone si portavano invece nei pressi del cancello pedonale che però risultava chiuso e non apribile dall'esterno. Incitato dagli altri uno di questi soggetti riusciva a scavalcare agilmente il cancello pedonale e lo apriva dall'interno azionando il chiavistello, consentendo quindi ad almeno altre due persone, oltre a se stesso, di accedere nella zona degli spogliatoi. Il primo sostenitore si portava quindi nei pressi del direttore di gara e lo colpiva con un violento manrovescio al capo, mentre l'Arbitro ancora stordito tentava di mantenere l'equilibrio un secondo soggetto lo colpiva nello stesso punto abbattendolo al suolo. Nel cadere il malcapitato colpiva violentemente il suolo con la regione occipitale accusando subito una copiosa fuoriuscita di sangue. Gli assalitori si davano a proditoria fuga attraverso il cancelletto aperto senza che nessuno li fermasse.

La ricostruzione dei fatti è stata ricavata dalle dichiarazioni coordinate e convergenti della terna arbitrale, del custode dell'impianto sportivo e della fidanzata dell'Arbitro che aveva assistito all'incontro e che, preoccupata del clima di violenta protesta creatosi, si era recata nei pressi della zona degli spogliatoi per verificare cosa stesse succedendo ed ha avuto modo di osservare la dinamica dello scavalco del cancelletto pedonale e della successiva apertura.

Alla luce della ricostruzione operata si spiega quindi l'apparente discrasia tra quanto dichiarato dai due assistenti e dall'arbitro in quanto il primo assistente vide certamente il cancello pedonale chiuso in quanto non era stato ancora aperto dal primo assalitore mentre l'arbitro lo vide certamente aperto in quanto, essendo arrivato dopo qualche secondo, lo stesso era stato già aperto; il secondo assistente vide invece chiuso il cancello carraio che, effettivamente, non venne

mai aperto e rimase chiuso anche dopo l'aggressione. La Procura Federale ha poi accertato anche quale esito abbiano avuto le indagini espletate dalla Polizia Giudiziaria. A seguito di quanto dichiarato dalla terna arbitrale gli inquirenti si sono concentrati sull'acquisire l'identità delle persone che tra il primo e secondo tempo sono entrate nello spogliatoio della squadra di casa e che hanno poi partecipato all'aggressione. Sul punto gli inquirenti sono stati agevolati dalle dichiarazioni del custode dell'impianto che aveva identificato almeno una delle due persone come un tesserato della società Virtus Olympia che quel giorno non era stato convocato per la partita, di ruolo portiere e di nome di battesimo Simone. Gli inquirenti, a seguito di raffronti fotografici, arrivavano quindi al tesserato della società Olimpia in questione, a cui veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Interrogato dal Giudice dell'Indagini Preliminari in sede di interrogatorio di garanzia confermava di essere entrato nello spogliatoio tra il primo e secondo tempo, e di essere stato presente nel momento del soccorso all'arbitro dopo la sua aggressione, negando però di avervi partecipato. Va rilevato come, sia l'allenatore che i dirigenti della Virtus Olympia, interrogati dagli inquirenti affermavano di non ricordare la presenza di soggetti non inseriti in distinta tra il primo e secondo tempo e che nessuno di loro aveva visto l'aggressione in quanto distanti.

Da quanto è emerso dagli accertamenti delegati la responsabilità della società reclamante appare assai grave e certamente alcuni elementi sopravvenuti conducono non solo a confermare le sanzioni irrogate ma ad aggravarle. Infatti è certo che tra il primo e secondo tempo due giovani, di cui uno sicuramente tesserato con la società e l'altro sicuramente legato alla stessa, sono entrati nello spogliatoio della squadra di casa e sono stati poi riconosciuti come partecipanti all'aggressione. Quindi non si è trattato di un gesto isolato ed ascrivibile a soggetti estranei alla società ma di un accadimento la cui responsabilità è da ascrivere ad almeno un tesserato ed alla totale negligenza dei dirigenti locali. Infatti la situazione creatasi era certamente foriera di azioni inconsulte da parte dei sostenitori locali che si erano portati in massa verso il cancello carraio per tentare di scardinarlo ed hanno poi preso di mira quello pedonale, tanto che il solo custode del campo tentava di arginare l'invasione del recinto degli spogliatoi ponendosi fisicamente davanti al varco. Nel frangente, benché i fatti fossero assolutamente prevedibili, nemmeno uno tra dirigente accompagnatore, massaggiatore ed allenatore, si trovavano, per loro stessa ammissione, a protezione del direttore di gara, né vi erano altri tesserati, di talché l'aggressione venne portata a termine in modo indisturbato benché si fosse concretizzata in plurime azioni esecutive, seppur a brevissima distanza temporale. Non solo ma gli assalitori poterono allontanarsi indisturbati e quel che, a parere della Corte, appare più grave, è l'atteggiamento reticente dei dirigenti locali con gli inquirenti che sono giunti all'identificazione del tesserato accusato di essere uno dei protagonisti dell'aggressione solo tramite la fattiva collaborazione del custode dell'impianto e delle fidanzate dell'arbitro. La confessione resa sul punto dal tesserato dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari, conferma invece che lo stesso si recò negli spogliatoi e che poi era presente nel recinto degli spogliatoi a fine gara, circostanza che non poteva essere ignorata dai dirigenti e tecnici componenti la panchina.

Le circostanze accertate che, forzatamente, non erano nella disponibilità del Giudice di prime cure, inducono quindi a rimodulare, aggravandole come da dispositivo, le sanzioni già comminate alla società. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, rideterminando, altresì, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della Società A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB, come di seguito riportate:

- Ammenda di Euro 10.000,00;
- Penalizzazione di 8 punti in classifica;
- Disputa delle gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31/12/2019.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, ai fini del deferimento del tesserato della società identificato come partecipante all'aggressione subita dall'Arbitro.

La tassa ricorso va incamerata.

CU 356 LND/11

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli